

REGIONE MARCHE		
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO		
*	23 LUG. 2009	*
PROT. N° 0000022		



Assemblea legislativa delle Marche

Al Presidente del CAL
Luana Angeloni
Al Componente del CAL
Luca Ceriscioli
Al Presidente del CREL
Silvano Gattari
Al Componente del CREL
Graziano Fioretti

e, p.c. Al Presidente
dell'Assemblea legislativa
Raffaele Bucciarelli

LORO SEDI

Area dei processi normativi
5° Commissione Assembleare Permanente
Sicurezza sociale, servizi sociali, assistenza sanitaria
e ospedaliera, assistenza sociale.

Ancona,
Protocollo

23 LUG. 2009

Oggetto: **P.D.L. n. 294/09** Istituzione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

Si trasmette al CAL il testo della P.D.L. di cui all'oggetto, licenziato nella seduta del 23.07.2009, per l'espressione del parere di competenza ai sensi del comma 4, dell'articolo 11, della l.r. 4/07.

Si trasmette altresì il testo suindicato al CREL per opportuna conoscenza.

Il Segretario
V Commissione Assembleare
(Dott.ssa M. Antonietta Giannetti)

Il Dirigente
dell'Area Processi Normativi
(Dott. Stefano Michele La Micela)



RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI - ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - ASSISTENZA SOCIALE)

(SEDUTA DEL 23/07/2009)

PROPOSTA DI LEGGE N. 294/09

Istituzione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche Nord".

Relatore di maggioranza: MOLLAROLI
Relatore di minoranza: TIBERI

Il Segretario
V Commissione Assembleare
(Dott.ssa M. Antonietta Giannetti)



Il Presidente
(Dott. Marco Luchetti)



proposta di legge n. 294
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

Testo proposto	Testo Commissione
<p>Art. 1 <i>(Istituzione dell'Azienda ospedaliera)</i></p> <p>1. L'Azienda ospedaliera "Ospedale San Salvatore" di Pesaro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) e il presidio ospedaliero "Ospedale Santa Croce" di Fano della Zona territoriale n. 3 dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) sono istituiti nell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nell'ambito del servizio sanitario regionale.</p>	<p>Art. 1 <i>(Istituzione dell'Azienda ospedaliera)</i></p> <p>1. E' istituita l'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche Nord", nell'ambito del servizio sanitario regionale, che incorpora l'Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro e la struttura ospedaliera S. Croce di Fano del presidio ospedaliero dell'ASUR - Zona territoriale n.3 .</p>
<p>Art. 2 <i>(Costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Azienda ospedaliera)</i></p> <p>1. L'Azienda di cui all'articolo 1, comma 1, è costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell'articolo 5 della l.r. 13/2003. L'atto aziendale ne disciplina <input checked="" type="checkbox"/> l'organizzazione e il funzionamento <input checked="" type="checkbox"/> al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione dell'attività dei servizi territoriali delle Zone comprese nell'Area Vasta di riferimento con quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori pubblici e privati.</p> <p>2. L'atto aziendale individua le caratteristiche delle due strutture ad alta specializzazione, diversificate ed integrate, che costituiscono le articolazioni organizzative dell'Azienda, definendo la loro autonomia gestionale e operativa nell'ambito degli obiettivi e dei budget fissati dalla Giunta regionale.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> , ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 13/2003, <input checked="" type="checkbox"/> assicurando in particolare</p> <p>soppresso</p> <p>soppresso</p>
<p>Art. 3 <i>(Protocolli d'intesa)</i></p> <p>1. La Giunta regionale, anche a stralcio del piano</p>	<p>art. 3 soppresso</p>

sanitario regionale, stipula appositi protocolli d'intesa con l'Università Politecnica delle Marche e con il Consiglio nazionale delle ricerche, demandando al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera la definizione dei relativi protocolli attuativi, nonché delle eventuali convenzioni con altre istituzioni di ricerca italiane o estere che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 4

(Disciplina applicabile)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'Azienda le disposizioni statali e regionali vigenti. Per il finanziamento si applica in particolare l'articolo 26 della l.r. 13/2003.

soppresso

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Dirigente del servizio salute e sentita la Commissione assembleare competente, la Giunta regionale ✓

✓ , sentita la competente Commissione assembleare e gli enti locali interessati,

stabilisce, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 13/2003, gli indirizzi e i criteri per l'elaborazione dell'atto aziendale di cui all'articolo 2 e per regolare i rapporti giuridici ✓ tra la nuova Azienda ospedaliera e l'ASUR.

✓ e patrimoniali

2. Il procedimento di formazione dell'atto aziendale è disciplinato dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 13/2003.

identico

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina il Direttore generale della nuova Azienda ospedaliera.

identico

4. L'Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro ed i suoi organi continuano ad operare sotto il coordinamento operativo della Giunta regionale. Il Direttore generale decade dalle sue funzioni contestualmente alla nomina del Direttore generale della nuova Azienda ospedaliera.

identico

5. Con l'adozione dell'atto aziendale da parte del Direttore generale della nuova Azienda ospedaliera, l'Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro è soppressa e si intende costituita la nuova Azienda, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della precedente.

identico